

COMUNE DI LOANO

Provincia di Savona

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: CERTIFICAZIONE EX ART. 40 BIS C. 1 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165 – FONDO RISORSE DECENTRATE E ACCORDO DI DESTINAZIONE – ANNO 2019.

La sottoscritta Ramona Parodi, Revisore unico dei conti del Comune di Loano, richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 17/10/2016 con la quale veniva nominata Revisore dei Conti del Comune di Loano per il triennio 2016-2019;

in riferimento al contratto integrativo di destinazione delle risorse decentrate dell'anno 2019, a richiesta del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane;

PRESO ATTO

- Del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (parte normativa) relativo agli anni 2019 – 2021, sottoscritto in data 19/12/2018, corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria;
- Dell'assenza di rilievi effettuati in merito al CCDI sopra richiamato;
- Della determinazione dirigenziale n° 7 del 30/01/2019, con la quale è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate 2019, assumendo al contempo specifici impegni di spesa e del correlato parere reso ai sensi degli artt. 147-bis e 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario, dott. Luigi Vallarino, recante il visto attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile;
- Dell'avvenuta sessione di preintesa (14/02/2019) sulla destinazione delle risorse decentrate 2019

RICHIAMATI

L'art. 40 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009 recante:

- ✓ al comma 3-quinquies: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.*
- ✓ al comma 3-sexies: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”.*

L'art. 40 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009 che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

VISTI

- ☐ i contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico – finanziaria predisposte dal Comune di Loano ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001;
- ☐ il dettaglio del conteggio relativo l'incremento ex art. 67 c. 2 lettera b)

CERTIFICA

- di avere effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, pari ad € 394.241,00;
- a decorrere dall'anno 2019, ed in funzione della vigenza – a regime dal 01/01/2019 – degli aumenti contrattuali decorrenti dal 01/04/2018, l'incremento ex art. 67 c. 2 lettera b) per le differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, è pari ad € 5.980,51

Genova, 19 febbraio 2019

dott.ssa Ramona Parodi
Dott. Ramona Parodi
COMMERCIALISTA
Via Mylius, 7/2 16128 Genova
Tel. 010 588182 Fax 010 532309